

N.055/2019 / CIRCOLARE / Prot 61.2019 / CZ

SERVIZIO FISCALE
27 febbraio 2019

Alle Aziende Associate

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 PER L'ANNO 2018

Con il Provvedimento del 15/01/2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni della Certificazione Unica 2019 relativa all'anno di imposta 2018, confermando:

- un **modello "sintetico"**, che i sostituti di imposta devono consegnare ai percipienti entro il **31 marzo 2019** (ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno);
- un **modello "ordinario"**, che deve essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo 2019**. Anche quest'anno, per le **sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione precompilata (**Mod.730**) (ad esempio redditi di lavoro autonomo), il **termine di trasmissione** all'Agenzia delle Entrate è **fissato al 31 ottobre 2019 analogamente** a quanto previsto per il **Mod.770**.

Dal periodo di imposta 2015 (CU 2016), la Certificazione Unica è stata implementata con ulteriori dati fiscali e contributivi, oltre altri dati necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

Dunque, l'invio della predetta Certificazione Unica è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del modello 770. Quest'ultimo va comunque presentato entro il 31 ottobre relativamente alla comunicazione dei versamenti delle ritenute e delle compensazioni effettuate.

Entrambe le versioni del modello si compongono dei seguenti quattro prospetti:

- Dati anagrafici del sostituto e del percettore;
- Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale: per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
- Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Certificazione redditi – locazioni: rappresenta una **novità** del modello introdotta nella CU 2018 contenente i dati relativi ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili abitativi, stipulati da persone fisiche private, di durata non superiore a 30 giorni.

Di seguito si riepilogano le **principali novità** del modello:

1. Nel **Frontespizio** si evidenzia che nel campo "Eventi eccezionali" è stato **soppresso il codice 3**, riservato ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa al 12.02.2011 nei territori di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria, ed **aggiunto il codice 5**, relativo ai contribuenti colpiti da "altri eventi eccezionali" (lo scorso anno era invece previsto il codice 8). In relazione al "Domicilio fiscale al 1/1/2018" e al "1/1/2019" è prevista la **casella "Fusione comuni"** in cui deve essere indicato apposito codice se il Comune di residenza è istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF per ciascuno dei Comuni estinti. Per i lavoratori

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

autonomi la **sezione “Domicilio fiscale”** deve essere indicata soltanto se nel **campo “Causale”** è indicato il **codice “N”**;

2. Per la compilazione del quadro relativo alla **“Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”** si segnala che in merito alla compilazione dei campi 1 e 2, qualora sia ricompreso l'importo complessivo del **TFR eccedente Euro 1.000.000** assoggettato a tassazione, analogamente allo scorso anno, nelle Annotazioni della CU 2019 Sintetica va utilizzato il **codice BZ** per indicare l'importo complessivamente corrisposto eccedente il predetto ammontare nonché le singole indennità corrisposte (importo dell'indennità principale e importo delle altre indennità). In aggiunta a tali dati, **da quest'anno** è richiesta anche **l'indicazione della quota parte di rivalutazione relativa al TFR assoggettato a tassazione ordinaria sulla quale è stata applicata un'imposizione sostitutiva**. Per quanto riguarda la compilazione di **campo 3 “Redditi di pensione”**, si evidenzia che quest'anno le istruzioni precisano che va indicato **anche il reddito di pensione a favore dei superstiti** di assicurato e pensionato corrisposto agli orfani **per la parte eccedente la quota esente** (pari ad Euro 1.000). Nella sezione **“Assistenza fiscale 730/2018”**, rispetto allo scorso anno si segnala **l'eliminazione dei campi riservati al “Contributo di solidarietà”** (non più dovuto dal 2017).

Nella sezione **“Oneri detraibili”**, in merito alle spese che possono essere indicate si evidenzia che, con riferimento alle spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%, sono stati **introdotti** i codici **40** (spese di acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico), **41** (premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi) e **44** (spese a favore di soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento), nonché **eliminati** i codici **22** (che identificava i contributi associativi alle società di mutuo soccorso) e **23** (che identificava le erogazioni liberali a favore di associazioni a promozione sociale). Riguardo agli oneri per i quali spetta la detrazione del 26%, si segnala che, per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, va ora utilizzato il **nuovo codice 61** (in luogo del codice 41 in vigore fino allo scorso anno), mentre per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici va ora utilizzato il **nuovo codice 62** (in luogo del codice 42).

Per quanto riguarda la **sezione “Oneri deducibili”**, rispetto allo scorso anno si segnala **l'inserimento del nuovo codice 3** per i **contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare**.

Con riferimento alla sezione **“Previdenza complementare”** (campi da 411 a 427) le modifiche apportate, consistenti **nell'eliminazione del campo 114 e del codice 4** per la compilazione del campo 411, derivano dall'estensione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 252/2005, ed in particolare il limite annuo di Euro 5.164,52 per la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, anche ai dipendenti pubblici, a partire dal 01.01.2018.

Per quanto riguarda la **sezione “Altri dati”**, è stato introdotto il **nuovo campo 479 “Erogazioni in natura”** nel quale va esposto il **valore delle erogazioni/compensi in natura** (buoni spesa, buoni carburante, fringe benefit auto, appartamento, ecc.) il cui ammontare, se superiore ad Euro 258,23, va interamente assoggettato ad imposizione fiscale. Contestualmente, è stato **soppresso il codice “AH”** utilizzato nelle Annotazioni fino allo scorso anno (CU 2018) per evidenziare le retribuzioni in natura in esame ed il loro relativo ammontare. Si evidenzia inoltre che, a seguito della **cessazione dal 2018 del regime fiscale agevolato** di cui alla Legge n. 238/2010, la sottosezione **“Redditi esenti”** è ora riservata solo ai **compensi di docenti/ricercatori** che **non concorrono per il 90%** alla formazione del reddito complessivo ai sensi del D.L. n. 185/2008.

Con riferimento alla sezione **“Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta”**, in relazione alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al **maturato dal 01.01.2007** e con specifico riferimento alle rendite integrative temporanee anticipate (**RITA**), si segnala l'inserimento del **nuovo codice 5** da indicare nel **campo 484 “Causale”** e l'introduzione dei **nuovi campi 492 “Numero giorni”** (in cui inserire i giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata), **493 “Data di inizio”** e **494 “Data di cessazione”** (nei quali indicare, rispettivamente, la data di inizio e di fine del periodo nel quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata. Peraltro, i dati ad oggetto

devono essere riportati anche nello spazio riservato alle Annotazioni della CU 2019 Sintetica, utilizzando il **codice AX** (Tabella E).

Per quanto concerne la **sezione “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti di lavoro collettivi aziendali o territoriali”**, rispetto allo scorso anno sono stati introdotti i **nuovi campi 580 e 590 “di cui sotto forma di erogazioni in natura”** nei quali va indicato il valore delle erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3, TUIR (esenti nel limite di Euro 258,23) che il lavoratore ha scelto di ricevere in sostituzione del premio di risultato.

È stata introdotta quest’anno la **nuova sezione “Classificazione di particolari tipologie reddituali”**, presente esclusivamente nella **CU Ordinaria** e finalizzata all’esposizione di determinate tipologie reddituali, quali redditi assimilati ex art. 50 TUIR, che hanno un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. Tali redditi sono già certificati nella CU, ai fini fiscali, nella parte “Dati fiscali”. Nel dettaglio, nei **campi 741, 743, 745 “Codice”** va indicato il corrispondente alla tipologia reddituale, mentre nei **campi 742, 744, 746 “Importo”** va indicato l’ammontare del reddito.

3. Per la compilazione del quadro relativo alle **“Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”** non si segnalano particolari modifiche rispetto al modello dello scorso anno. Si ricorda che dal 2017 le tipologie reddituali sono divise in due elenchi: il primo relativo alle tipologie reddituali che possono essere indicate nel Mod.730 ed eventualmente nel Mod. Redditi, il secondo prende in considerazione le tipologie reddituali che possono essere dichiarate solo con il Mod.Redditi. Tra le novità **l’eliminazione del codice 2 nel campo 6 “Codice” della sezione “Dati fiscali”**, riguardante le somme erogate ai lavoratori che, fino al 2017, hanno potuto beneficiare della non imponibilità (nella misura dell’80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori) ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010 (c.d. “rientro dei cervelli”).

Le istruzioni precisano che la sezione **“Dati previdenziali”** interessa i percipienti iscritti: all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione infermieristica), all’INPS gestione ex ENPALS (Ente Nazione di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) o un altro ente previdenziale quando i contributi sono trattenuti dal sostituto di imposta che ha erogato il compenso.

4. Il quadro relativo alle **“Certificazioni redditi – Locazioni brevi”** è sostanzialmente confermato rispetto allo scorso anno; si segnala soltanto la diversa modalità di compilazione del **campo 4**, nel quale (in luogo della barratura prevista lo scorso anno) va ora **indicato l’anno in cui è avvenuta la locazione**.

Si ricorda infine che è possibile per i sostituti d’imposta inviare le certificazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dei dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 - c.zamparelli@confimiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

